



PROVINCIA DI SAVONA

Via Sormano, 12 - 17100 SAVONA

Telefono 019/83131 – Fax 019/8313269

E-mail: appaltiecontratti@provincia.savona.it Internet: www.provincia.savona.it

Pec:protocollo@pec.provincia.savona.it

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

PARTE I

Appalto n. 1854 “Interventi di conferimento all'impianto consortile di Borghetto Santo Spirito dei reflui dei Comuni di Alassio, Albenga Cisano sul Neva, Garlenda, Laigueglia, Ortovero, Villanova d'Albenga e Zuccarello e di ampliamento dell'impianto consortile – I Lotto funzionale: Collettamento all'impianto di depurazione consortile di Borghetto Santo Spirito dei reflui dell'agglomerato di Albenga in sponda sinistra del fiume Centa”

Indice generale

1 CAPO I: OGGETTO ED IMPORTO DELL'APPALTO, DESIGNAZIONE DELLE NECESSITA' FUNZIONALI, DEI REQUISITI E DELLE SPECIFICHE PRESTAZIONI DELLE OPERE.....	3
1.1 NORME AMMINISTRATIVE E CONTABILI.....	3
1.1.1 Oggetto dell'appalto.....	3
1.1.3 Categorie e classifiche dei lavori.....	4
1.1.4 Criterio di aggiudicazione.....	4
1.1.5 Descrizione sommaria dei lavori e dei servizi componenti l'appalto.....	6
1.1.5.2 Servizi.....	6
1.1.6. Necessità funzionali, requisiti, specifiche prestazioni.....	7
1.1.6.1 Requisiti minimi.....	7
1.1.6.2. Sottoservizi.....	7
1.1.6.3. Accessibilità immobili.....	8
1.1.6.4. Minimizzazione delle limitazioni di transito.....	8
1.1.6.5. Opere provvisoriale.....	8
1.1.7. Prescrizioni per il servizio di progettazione – termini di consegna – approvazioni.....	8
1.1.7.1. Modalità di esecuzione della progettazione definitiva.....	8
1.1.7.2. Oneri ed obblighi dell'appaltatore in relazione alla progettazione definitiva.....	9
1.1.7.3. Modalità di esecuzione della progettazione esecutiva.....	10
1.1.7.4. Termini per la progettazione esecutiva.....	11
1.1.7.5. Oneri ed obblighi dell'appaltatore in relazione alla progettazione esecutiva.....	11
1.1.7.6. Approvazione della progettazione esecutiva.....	12
1.1.8. Norme regolatrici dell'appalto.....	12
1.1.9. Modalità di stipula del contratto.....	13
1.1.10. Trattamento dei dati personali - Riservatezza del contratto.....	13
1.1.11. Documenti che fanno parte del contratto.....	13
1.1.12. Cauzione provvisoria e definitiva.....	14
1.1.13. Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi....	15
1.1.14. Assicurazione del progettista del progetto esecutivo.....	15
1.1.15. Garanzie di concorrenti riuniti.....	15
1.1.16. Programma esecutivo dei lavori.....	16
1.1.17. Consegna dei lavori	16
1.1.18. Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Penale per ritardo.....	16
1.1.19. Proroghe.....	17
1.1.20. Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori	17
1.1.21. Sospensioni ordinate dal R.U.P.	18
1.1.22. Inderogabilità dei termini di esecuzione	18
1.1.23. Certificato di ultimazione dei lavori.....	19
1.1.24. Pagamenti in acconto.....	19
1.1.25. Conto finale.....	20
1.1.26. Collaudo.....	20
1.1.27. Cessione del contratto e cessione dei crediti	21
1.1.28. Revisione prezzi	21
1.1.29. Presa in consegna anticipata.....	22
1.1.30. Manutenzione delle opere	22
1.1.31. Proprietà dei materiali di escavazione e demolizione.....	22
1.1.32. Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore - Responsabilità dell'Appaltatore.	23
1.1.33. Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in economia - Invariabilità dei prezzi.....	25
1.1.34. Variazioni alle opere progettate.....	26

1.1.35. Varianti per errori od omissioni progettuali	26
1.1.36. Nuovi prezzi.....	26
1.1.37. Lavori in economia	27
1.1.38. Direzione lavori – ordini di servizio.....	27
1.1.39. Eccezioni dell'appaltatore.....	27
1.1.40. Occupazione di aree pubbliche di proprietà provinciale.....	27
1.1.41. Rappresentanza dell'impresa.....	27
1.1.42. Danni di forza maggiore.....	27
1.2. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	28
1.2.1. Norme di Sicurezza Generali.....	28
1.2.2. Sicurezza sul luogo di lavoro.....	28
1.2.3. Piano di Sicurezza e coordinamento.....	28
1.2.4. Modifiche e integrazioni al Piano di Sicurezza e coordinamento.....	28
1.2.5. Piano Operativo di Sicurezza.....	29
1.3. RISOLUZIONE, CONTROVERSIE	29
1.3.1. Risoluzione del contratto per volontà dell'Ente appaltante.....	29
1.3.2. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.....	29
1.3.3. Risoluzione del contratto per reati accertati	30
1.3.4. Accordo bonario	30
1.3.5. Definizione delle controversie.....	30
2 CAPO II: NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI.....	30
3 CAPO III: NORME E SPECIFICHE TECNICHE.....	31
3.1. NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	31
3.1.1. Generalità.....	31
3.1.2. Ordine da tenersi nell'avanzamento lavori.....	32
3.1.3. Lavori eseguiti ad iniziativa dell'Impresa.....	32
3.1.4. Preparazione dell'area di cantiere e dei lavori.....	32
3.1.5. Accettazione e prove dei materiali.....	32
3.1.6. Pulizia del cantiere.....	33
3.1.7. Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli e lavori non previsti.....	33

1 CAPO I: OGGETTO ED IMPORTO DELL'APPALTO, DESIGNAZIONE DELLE NECESSITA' FUNZIONALI, DEI REQUISITI E DELLE SPECIFICHE PRESTAZIONI DELLE OPERE

1.1 NORME AMMINISTRATIVE E CONTABILI

1.1.1 Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato disciplina le condizioni generali, le modalità ed i termini per l'esecuzione delle prestazioni aventi ad oggetto “Interventi di conferimento all'impianto consortile di Borghetto santo Spirito dei reflui dei Comuni di Alassio, Albenga Cisano sul Neva, Garlenda, Laigueglia, Ortovero, Villanova d'Albenga e Zuccarello e di ampliamento dell'impianto consortile – **I Lotto funzionale : Collettamento all'impianto di depurazione consortile di Borghetto santo Spirito dei reflui dell'agglomerato di Albenga in sponda sinistra del fiume Centa** ” previste nel progetto preliminare.

Ai sensi dell'art. 53, c. 2, lett. c) del D.Lgs 163/2006, l'oggetto del presente appalto consiste nella progettazione esecutiva e nell'esecuzione dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, sulla base del presente progetto preliminare – I lotto predisposto dalla Stazione Appaltante.

Sono compresi nell'appalto, tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni del presente capitolato prestazionale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo che sarà redatto a cura dell'appaltatore ed approvato dalla stazione appaltante.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

1.1.2 Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a € 3.595.133,94 (diconsi Euro tremilionicinquecentonovantacinquemilacentotrentatrè/94), così articolati:

- a) € 2.164.117,87(Euro duemilionicentosessantaquattromilacentodiciassette/87) per lavori soggetti a ribasso
- b) € 96.552,95 (Euro novantaseimilacinquecentocinquantadue/95) per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso
- c) € 1.165.294,24 (Euro unmilioneentosessantacinquemiladuecentonovantaquattro/24) per costo del personale per i lavori, non soggetti a ribasso
- d) € 111.448,18 (Euro centoundicimilaquattrocentoquarantotto/18) per corrispettivo per la progettazione definitiva soggetti a ribasso
- e) € 57.720,70(Euro cinquantasettemilasettecentoventi/70) per corrispettivo per la progettazione esecutiva, soggetti a ribasso

1.1.3 Categorie e classifiche dei lavori

In conformità al D.P.R. 207/2001 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006), e segnatamente all'articolo 32, comma 7 ed all'articolo 42, comma 2, l'opera risulta suddivisa nelle seguenti categorie:

CATEGORIA	IMPORTO (€)	%
OG6 Acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	2345915,05	68,47
OS22 Impianti di potabilizzazione e depurazione	1080050	31,53
Totale	3425965,05	100,00%

Pertanto, ai fini della partecipazione alla gara d'appalto, si individuano le seguenti categorie e classifiche dei lavori:

Categoria	Classifica	Importo	Percentuale	Subappalto
OG6 prevalente	IV	2.345.915,05	68,47	30,00%
OS22 scorporabile	III	1.080.050,00	31,53	100,00%

A norma dell'art. 92, c. 6, del D.P.R. 207/2010, le imprese attestare per le prestazioni di progettazione e costruzione devono possedere i requisiti di cui all'art. 267, del medesimo D.P.R. attraverso l'associazione o l'indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all'art. 90, c. 1, lettere d), e), f), f-bis), g), h) del D.Lgs. 163/2006, laddove i predetti requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione.

1.1.4 Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione dell'appalto è effettuata a corpo, ai sensi dell'art. 53, c. 4 del D.Lgs. 163/2006, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del medesimo D.Lgs. 163/2006.

L'offerta economicamente più vantaggiosa risulterà determinata sulla base del progetto definitivo presentato in sede di gara, valutato da un'apposita Commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 84 del medesimo D.Lgs. 163/2006, sulla base dei criteri di seguito riportati.

- A) offerta economica: massimo punti 25
- B) offerta tecnica: massimo punti 75

Il criterio di valutazione "offerta economica" è da intendersi in termini di ribasso sugli importi delle prestazioni individuati in fase di progettazione preliminare e riportati in quadro economico alle voci:

- lavori, al netto degli oneri per la sicurezza e del costo del personale;
- progettazione definitiva;
- progettazione esecutiva;

Ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Codice dei Contratti, per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della

prestazione, per cui il computo metrico di progetto preliminare, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il contraente ha l'obbligo di controllare le voci e le quantità attraverso l'esame dello stato dei luoghi e degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti.

L'offerta deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

In particolare vengono individuati seguenti criteri e sub-criteri.

Offerta economica (massimo punti 25)

A.1	ribasso complessivo sui lavori, al netto degli oneri di sicurezza e del costo del personale	massimo punti	15
A.2	Ribasso unico relativo alla progettazione definitiva	massimo punti	5
A.3	Ribasso unico relativo alla progettazione esecutiva	massimo punti	5

Offerta tecnica (massimo punti 75)

B.1	Organizzazione delle fasi di cantiere	massimo punti	30
B.1.1	Eventuale suddivisione in fasi delle lavorazioni previste con le relative planimetrie di individuazione delle aree interessate da ciascuna fase	massimo punti	7
B.1.2	Cantierizzazione: localizzazione e gestione delle aree di baraccamento (cantiere fisso), delle aree di deposito e stoccaggio materiali	massimo punti	7
B.1.3	Certificazione del possesso e della disponibilità di attrezzature e del personale complessivamente necessari per l'esecuzione delle lavorazioni secondo le modalità offerte in sede di gara	massimo punti	6
B.1.4	Cronoprogramma esecutivo delle lavorazioni	massimo punti	10
B.2	Minimizzazione dell'impatto sui residenti e sul traffico	massimo punti	15
B.2.1	Accessibilità agli immobili limitrofi per residenti e mezzi di soccorso	massimo punti	5
B.2.2	Regolamentazione della viabilità durante le lavorazioni di cantiere	massimo punti	10
B.3	Qualità delle soluzioni adottate, eco-sostenibilità e facilità di manutenzione e gestione	massimo punti	20
B.3.1	Completezza e grado di dettaglio dei particolari costruttivi	massimo punti	5
B.3.2	Pregio dei materiali in relazione alla loro funzionalità	massimo punti	3

B.3.3	Qualità ambientale ed inserimento nel contesto ambientale	massimo punti	4
B.3.4	Riutilizzo dei materiali di risulta	massimo punti	3
B.3.5	Proposte progettuali che consentono una maggiore facilità di manutenzione, una maggiore economicità della stessa ed intervalli maggiori fra un intervento di manutenzione ed il successivo	massimo punti	5
B.4	Miglioramento degli aspetti di sicurezza	massimo punti	10
B.4.1	Approfondimento e specificazione dei rischi., anche sulla base della specifica struttura dell'impresa esecutrice	massimo punti	5
B.4.2	Modalità di esecuzione, procedure, misure preventive e protettive ed apprestamenti per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori con riferimento ai rischi di cantiere di cui al punto B.4.1	massimo punti	5

N.B. Il mancato rispetto anche parziale delle normative vigenti e delle prescrizioni impartite dal progetto comporta l'esclusione dalla gara.

1.1.5 Descrizione sommaria dei lavori e dei servizi componenti l'appalto

1.1.5.1 Lavori

Le caratteristiche delle opere che sono oggetto dell'appalto risultano dagli elaborati del progetto preliminare posto a base di gara, e possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni desumibili dai successivi livelli di progettazione redatti a cura dell'appaltatore e che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori

Realizzazione di :

tratto di collettore in PE 100 – DE 450 PN10 nel territorio del Comune di Albenga, secondo gli elaborati del progetto preliminare per una lunghezza complessiva di circa 3290 m per il collegamento della stazione di sollevamento SPP5 con la tubazione PE 100 – DE 450 PN10 esistente in Comune di Ceriale.

Nuova stazione di sollevamento in Comune di Albenga SPP5 per consentire il convogliamento all'impianto di depurazione di Borghetto Santo Spirito del 70% dei reflui provenienti dal Comune di Albenga.

Comparto dei trattamenti preliminari nel Comune di Albenga .

Opere civili ed opere elettromeccaniche secondo gli elaborati grafici del progetto preliminare per il trattamento del 70% dei reflui del Comune di Albenga

1.1.5.2 Servizi

Le prestazioni a carico dell'appaltatore avranno ad oggetto:

- a) redazione del progetto definitivo delle opere da realizzare, nonché definizione delle opere provvisorie occorrenti alla cantierizzazione, sulla base del progetto preliminare fornito dalla Stazione Appaltante; il progetto definitivo andrà presentato in sede di offerta.
- b) redazione del progetto esecutivo, nel rispetto delle prescrizioni tecniche dettate dalla Stazione Appaltante e dagli enti competenti interessati a qualsiasi titolo alla formulazione di

pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla-osta ed assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente al fine di pervenire all'approvazione del progetto definitivo in sede di conferenza dei servizi.

- c) tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro interamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato prestazionale e descrittivo, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo, nonché dei particolari costruttivi e del progetto esecutivo da redigere a cura dell'appaltatore nel rispetto dell'articolo 93, c. 5 del D.Lgs 163/2006, e degli articoli dal 33 a 43 del D.P.R. 207/2010.

Il progetto esecutivo dovrà in ogni caso essere sottoposto a verifica ai sensi del D.P.R. 207/2010 sopra richiamato ed approvato dalla Stazione Appaltante.

L'esecuzione dei lavori dovrà sempre e comunque essere effettuata a regola d'arte e l'appaltatore dovrà conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Gli importi dei lavori relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, sono i seguenti:

CATEGORIA	ID opere	IMPORTO (€)	%
IMPIANTI	IB.07	391050	14,41
IDRAULICA	ID.05	2345915,05	68,47
STRUTTURE	S.03	689000	20,11
Totale		3425965,05	

1.1.6. Necessità funzionali, requisiti, specifiche prestazioni

In base all'art. 23, c.1, lett. a) del D.P.R. 207/2010, si individuano le seguenti necessità funzionali, requisiti e specifiche prestazioni che dovranno essere soddisfatte dall'intervento.

Necessità funzionali

1.1.6.1 Requisiti minimi

Tutte le opere ed i manufatti oggetto dell'appalto dovranno possedere requisiti minimi tali da:

- garantire piena manutenibilità delle opere;
- garantire idonea durabilità delle opere.

1.1.6.2. Sottoservizi

Il progetto preliminare riporta i sottoservizi individuati, al fine di consentire all'appaltatore lo studio delle modalità di spostamento necessario per la corretta esecuzione dei lavori.

Le modalità operative andranno concordate con i soggetti gestori degli stessi, e durante le operazioni di spostamento:

- dovrà essere garantito il mantenimento in esercizio dei sottoservizi pubblici e privati;
- Rimane a carico dell'impresa la verifica e l'individuazione di eventuali ulteriori sottoservizi esistenti, ancorché non individuati in fase di progetto preliminare

Nessun onere all'impresa sarà dovuto qualora in fase di esecuzione ci siano dei rallentamenti dovuti alle autorizzazioni ed esecuzioni per lo spostamento dei sottoservizi e per l'ottenimento delle autorizzazioni delle opere su suolo pubblico/strade.

1.1.6.3. Accessibilità immobili

Considerata l'elevata antropizzazione del sito, in ogni fase del cantiere dovrà essere garantita l'accessibilità agli immobili ubicati in fregio alle aree di cantiere da parte:

- della popolazione ivi residente o domiciliata;
- di mezzi di soccorso;

In particolari fasi di cantiere in cui non sia possibile garantire l'accessibilità diretta ai mezzi di soccorso, la stessa potrà essere garantita tramite specifiche procedure, che andranno in tal caso formalizzate con i responsabili dei servizi di soccorso.

Si specifica che le procedure di cui sopra dovranno già essere individuate e perfezionate in sede di offerta e contenute nella stessa.

1.1.6.4. Minimizzazione delle limitazioni di transito

L'appaltatore dovrà pertanto valutare e predisporre una programmazione delle attività di cantiere tale da minimizzare:

- i periodi di eventuale chiusura al transito delle strade interessate dalle lavorazioni;
- i periodi di eventuale limitazione di transito (intesa come limitazione di massa o di sagoma) lungo i tratti di strade interessati dai lavori.

1.1.6.5. Opere provvisorie

Dovranno prevedersi idonee precauzioni ed opere provvisorie a tutela degli edifici e dei manufatti prospicienti le aree di cantiere e che possano in qualche misura essere interessati dalle fasi di scavo o di realizzazione di fondazioni profonde o di ancoraggi.

1.1.7. Prescrizioni per il servizio di progettazione – termini di consegna – approvazioni

1.1.7.1. Modalità di esecuzione della progettazione definitiva

E' obbligo dell'appaltatore predisporre il progetto definitivo in conformità a quanto prescritto dal disciplinare ai sensi degli articoli seguenti.

L'appaltatore dovrà avvalersi di soggetti in possesso dei titoli di legge previsti dalla vigente normativa.

Il progetto definitivo dovrà essere redatto dall'Appaltatore nel rispetto delle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione normativa e/o amministrativa applicabile, nonché del progetto preliminare allegato al bando di gara.

La completezza del progetto definitivo è responsabilità professionale del suo estensore.

In ogni caso il progetto definitivo, conformemente a quanto previsto dagli articoli da 24 a 32 del D.P.R. 207/2010, comprende almeno i seguenti elaborati:

- relazione generale
- relazioni tecniche e relazioni specialistiche
- rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento dell'intervento sul territorio
- elaborati grafici
- studio di fattibilità ambientale
- calcoli delle strutture e degli impianti, secondo quanto specificato dall'art. 28, c.2, lett. h), i) del D.P.R. 207/2010
- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (coerente col presente capitolato prestazionale)
- censimento e progetto di risoluzione delle interferenze
- piano particellare di esproprio (coerente col piano particellare di progetto preliminare)
- aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza, senza individuazione dei relativi costi (vedi punto successivo)
- computo metrico non estimativo (vedi punto successivo)

In aggiunta alla documentazione sopra elencata dovrà essere sviluppata per ogni elemento previsto nella tabella offerta tecnica, pena la non valutazione della specifica voce del “merito tecnico” apposita relazione di sintesi degli argomenti oggetto di valutazione con richiamo espresso allo stesso progetto definitivo. Detta relazione dovrà essere allegata all'offerta tecnica e dovrà essere costituita da un numero massimo di trenta facciate in formato A4

I seguenti elaborati, parte integrante del progetto definitivo, dovranno essere presentati unitamente all'offerta economica, secondo quanto meglio specificato dal disciplinare di gara, in quanto contenenti riferimenti al prezzo offerto:

- elenco dei prezzi unitari ed eventuale analisi
- computo metrico estimativo
- individuazione dei costi per la sicurezza
- quadro economico

Sono a carico dell'appaltatore:

- l'elaborazione di ogni documento progettuale necessario; è inclusa in tale attività anche l'acquisizione di cartografie, l'elaborazione di planimetrie e relazioni tecniche specialistiche per assicurare la fattibilità dell'opera;
- il censimento delle interferenze e la specifica progettazione della risoluzione, con definizione dei relativi tempi e costi di esecuzione;
- indicazione dell'organizzazione del cantiere, con lo scopo di dimostrare la minimizzazione delle interferenze con il traffico veicolare e con la popolazione residente;

La progettazione definitiva presentata dall'aggiudicatario in fase di gara ai sensi dell'art. 53, c. 2, lett. c) del D.Lgs 163/2006, completa in ogni sua parte, deve conseguire l'acquisizione di pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla-osta ed assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

1.1.7.2. Oneri ed obblighi dell'appaltatore in relazione alla progettazione definitiva

E' onere dell'appaltatore provvedere all'esecuzione di tutte le attività tecnico amministrative occorrenti al committente per l'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dell'intervento.

L'appaltatore dovrà prestare la propria assistenza tecnico-amministrativa per tutto quanto risulterà

necessario nei procedimenti amministrativi preordinati al rilascio dei predetti provvedimenti autorizzativi o permessi, fermo restando che nessuna responsabilità potrà essere imputata alla Provincia di Savona per il caso di mancata e/o ritardata acquisizione delle autorizzazioni, essendo tale rischio assunto in via esclusiva dall'Appaltatore.

E' comunque facoltà della Provincia di Savona espletare direttamente in tutto o in parte le attività occorrenti per l'acquisizione dei predetti permessi e/o autorizzazioni, fatto salvo l'obbligo per l'Appaltatore di predisporre, con ogni onere a proprio carico, tutta la documentazione occorrente per l'acquisizione dei summenzionati permessi.

I progettisti individuati dall'appaltatore si fanno carico di ogni adempimento coordinandosi con gli organi preposti all'espressione obbligatoria di pareri, nulla osta, autorizzazione ed atti di assenso comunque denominati nonché con i soggetti incaricati della verifica indicati dalla Stazione appaltante, fermo restando il prioritario coordinamento con il RUP, titolare della validazione di cui all'art. 112 del d.Lgs 163/2006. La Stazione appaltante assicura la leale collaborazione ai fini dell'ottenimento dei predetti atti di assenso.

A norma dell'articolo 168, c. 1 del D.P.R. 207/2010, eventuali prescrizioni o condizioni imposte in occasione dei procedimenti e sub-procedimenti, devono essere obbligatoriamente ottemperate dall'aggiudicatario, a sua cura e spese, senza oneri per la Stazione appaltante, qualora riconducibili a responsabilità progettuale, a discordanze rispetto agli atti posti a base di gara o comunque prevedibili in base alla migliori pratiche in materia di progettazione. In caso di mancato adeguamento nei termini prescritti dall'invito ad adeguarsi, non si procederà alla stipula del contratto per inadempimento dell'appaltatore ai sensi dell'art. 136 del d.Lgs 163/2006. In tal caso nulla è dovuto all'appaltatore per le spese sostenute per la progettazione definitiva.

A seguito delle prescrizioni dettate in sede di Conferenza dei servizi l'appaltatore deve procedere alle modifiche necessarie entro trenta giorni, al fine di consentire la verifica e successiva approvazione del progetto definitivo.

La progettazione definitiva è approvata dalla Stazione appaltante ed è comunicata tempestivamente all'appaltatore a cura del RUP.

1.1.7.3. Modalità di esecuzione della progettazione esecutiva

E' obbligo dell'appaltatore predisporre il progetto esecutivo in conformità a quanto prescritto dal bando ai sensi degli articoli seguenti.

Per la redazione del progetto esecutivo l'appaltatore dovrà avvalersi di soggetti in possesso dei titoli di legge prescritti dalla vigente normativa.

Il progetto esecutivo dovrà essere redatto dall'appaltatore sulla base del progetto definitivo approvato dal Committente, nel rispetto delle prescrizioni di legge, regolamento, e di ogni altra disposizione normativa e/o amministrativa applicabile, di quanto previsto nel contratto, nel presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché di eventuali prescrizioni impartite all'atto dell'approvazione del progetto definitivo dagli enti

La completezza del progetto esecutivo è responsabilità professionale del suo estensore. In ogni caso il progetto esecutivo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 33 a 43 del D.P.R. 207/2010, comprende almeno i seguenti elaborati:

- relazione generale
- relazioni specialistiche

- elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale
- calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti
- piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
- piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs 81/2008 (redatto dalla stazione appaltante)
- fascicolo di cui all'articolo 91, del D.Lgs 81/2008 (redatto dalla stazione appaltante)
- computo metrico estimativo
- quadro di incidenza della manodopera
- quadro economico
- cronoprogramma
- elenco dei prezzi unitari ed eventuale analisi
- capitolato speciale d'appalto (coerente col presente capitolato prestazionale)

Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità ed alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara, salvo quanto disposto dai successivi commi.

Sono ammesse variazioni qualitative e quantitative, contenute entro un importo non superiore al cinque per cento delle categorie di lavoro dell'appalto, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.

Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'art. 132, c. 1, lett. a), b), c), d) del d.Lgs 163/2006, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell'articolo 163 del D.P.R. 207/2010.

La stazione appaltante procede all'accertamento delle cause che hanno comportato la necessità di variante. Nel caso tale variante si sia resa necessaria a seguito di errori od omissioni del progetto definitivo presentato in sede di offerta, le variazioni e gli oneri da apportarsi al progetto esecutivo sono a carico dell'affidatario.

Sono altresì ammesse le variazioni quantitative e qualitative contenute entro il cinque per cento delle categorie di lavoro dell'appalto che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.

1.1.7.4. Termini per la progettazione esecutiva

Il responsabile del procedimento, con apposito ordine di servizio, dispone che l'affidatario dia inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata nel tempo massimo di 60 giorni.

L'appaltatore ha facoltà di richiedere una proroga al termine previsto nel precedente comma presentando apposita richiesta motivata almeno 10 giorni prima della scadenza del suddetto termine.

La concessione della proroga da parte del Responsabile del procedimento può prevedere che i giorni di proroga concessi siano successivamente recuperati nella fase di esecuzione dei lavori, per cui il cronoprogramma del progetto esecutivo dovrà essere adeguato in tal senso.

1.1.7.5. Oneri ed obblighi dell'appaltatore in relazione alla progettazione esecutiva

Sono a carico dell'appaltatore:

- l'elaborazione di ogni documento eventualmente necessario per l'ottenimento dei permessi di scavo, per la gestione delle terre e rocce da scavo, per lo smaltimento a discarica dei rifiuti
- il coordinamento e la collaborazione con il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione nominato dalla stazione appaltante, in modo che nelle scelte progettuali esecutive si tenga conto di quanto indicato nell'articolo 15 del D.Lgs 81/2008.
- l'adeguamento del progetto esecutivo a quanto prescritto in sede di progettazione definitiva
- il coordinamento con il soggetto incaricato della verifica e con il RUP.

L'appaltatore deve eseguire studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio rispetto a quelli utilizzati per la progettazione definitiva che ritiene necessarie o che gli vengano richieste con ordini di servizio da parte del RUP, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dell'appaltatore.

1.1.7.6. Approvazione della progettazione esecutiva

Il progetto esecutivo è verificato ed approvato dalla Stazione appaltante.

Dalla data di approvazione decorrono i termini previsti dall'art. 153, c. 2 del d.P.R. 207/2010 per la consegna dei lavori.

Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell'affidatario non sia ritenuto meritevole di approvazione, il RUP avvia la procedura di risoluzione del contratto, di cui all'art. 136 del d.Lgs 163/2006. In tal caso nulla è dovuto all'appaltatore per le spese sostenute per la progettazione definitiva ed esecutiva.

Non è meritevole di approvazione il progetto esecutivo:

- che si discosti dalla progettazione definitiva in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi dello stesso progetto definitivo;
- che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia urbanistica o ambientale, di sicurezza, igienico sanitaria, o altre norme speciali;
- che sia redatto in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo e a quelle strutturali.

1.1.8. Norme regolatrici dell'appalto

Per l'attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia dei lavori pubblici, compreso il Capitolato approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici con Decreto 19.04.2000 n. 145, per le parti rimaste efficaci a seguito dell'entrata in vigore del DPR 207/2010.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 1362 e 1369 del codice civile.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per

le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione di tutti i documenti che fanno parte del contratto medesimo, della legge, dei regolamenti e delle norme vigenti in materia, nonché della completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

1.1.9. Modalità di stipula del contratto

Il contratto è stipulato a corpo, ai sensi dell'art. 53, c. 4, del d.Lgs 163/2006, e dell'art. 43, c. 6 del d.P.R. 207/2010. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Il contratto contiene l'importo stimato complessivo dell'intervento sulla base del relativo progetto definitivo offerto in fase di gara. Rispetto ad esso potranno verificarsi variazioni in aumento ed in diminuzione, senza che da ciò derivi per l'Appaltatore diritto ad alcun ulteriore compenso o indennizzo.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in fase di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco prezzi predisposti dall'appaltatore. Tali prezzi unitari sono utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma, mentre il prezzo a corpo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, ai sensi dell'art. 118, c. 2, del d.P.R. 207/2010.

I prezzi unitari di cui sopra, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs 163/2006, estranee ai lavori già previsti e non comprese in eventuali lavori in economia.

Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 132 del D.Lgs 163/2006, i vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, restano invariati anche dopo la presentazione e l'approvazione della progettazione esecutiva.

Il compenso a corpo, diminuito del ribasso offerto, si intende accettato dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Esso è fisso ed invariabile; però l'Amministrazione si riserva la facoltà di rivedere e modificare i prezzi di appalto alle condizioni e nei limiti di cui alle disposizioni legislative vigenti all'atto dell'aggiudicazione.

1.1.10. Trattamento dei dati personali - Riservatezza del contratto

Per il trattamento dei dati personali da parte del Committente si rinvia a quanto previsto dal D. Lgs n. 196 30/06/2003 ed in particolare dall'articolo 24 c. 1 lettera b).

Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti.

Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.

In particolare l'Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell'Appalto né autorizzare terzi a farlo.

1.1.11. Documenti che fanno parte del contratto

L'elaborato **“prime indicazioni per la stesura del PSC”**, riporta quanto previsto all'art. 17, c. 1, lett. f) del D.P.R. 207/2010, contiene la stima sommaria dei costi della sicurezza da indicare nel bando di gara ed è allegato al contratto. In ogni caso resta ferma l'integrazione del contratto con il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs 81/ 2008.

Costituiscono parte integrante del contratto, ai sensi del D.P.R. 207/2010, art. 137, oltre al presente Capitolato prestazionale:

- il capitolato generale, menzionato dal presente capitolato prestazionale;
- il capitolato speciale d'appalto (da prodursi in fase di progetto esecutivo);
- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni
- l'elenco dei prezzi unitari;
- i piani di sicurezza previsti dall'articolo 131 del d.Lgs. 163/2006 (da prodursi in fase di progetto esecutivo);
- il cronoprogramma;
- le polizze di garanzia.

1.1.12. Cauzione provvisoria e definitiva

Con riferimento all'art. 75 D. Lgs n. 163/2006, l'Appaltatore è tenuto a corredare la propria offerta, in sede di gara, con una cauzione provvisoria di importo € 71.902,68, pari al 2% dell'importo a base d'asta (€ 3.595.133,94), da prestare, al momento della partecipazione alla gara, in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso la Tesoreria della Provincia. La cauzione può essere presentata anche mediante fideiussione bancaria e assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'Elenco Speciale di cui all'art. 107 D. Lgs 01.09.1993 n. 385 ai sensi del D.P.R. 30.03.2004 n. 115 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La stessa copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La Stazione Appaltante nell'atto in cui provvederà a comunicare l'aggiudicazione ai non aggiudicatari provvede nei confronti di questi allo svincolo della cauzione provvisoria, tempestivamente e comunque in un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia scaduto il termine di validità della garanzia.

La cauzione provvisoria deve essere, accompagnata dall'impegno del fideiussore a prestare, in sede di stipula del contratto, una garanzia fideiussoria del 10% dei lavori e dei servizi, con l'espressa rinuncia di cui al comma 2 dell'art. 113 D. Lgs n. 163/2006.

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità previste dal comma 3 dell'art. 113 D. Lgs n. 163/2006.

La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria o alla cauzione definitiva deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 Codice Civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.

L'importo delle cauzioni di cui all'art. 75 e 113 comma 1 D. Lgs n. 163/2006 è ridotto al 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi tra loro correlati di tale sistema.

Per fruire di tale beneficio il concorrente segnala in sede di offerta il possesso del requisito da documentarsi nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Le cauzioni provvisoria e definitiva dovranno essere conformi agli schemi tipo di cui al Decreto Ministero Attività Produttive 12 marzo 2004 n. 123.

1.1.13. Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

L'esecutore dei lavori, ai sensi dell'articolo 129 D. Lgs n. 163/2006 e dell'art. 125 del D.P.R. n. 207/2011, è obbligato a stipulare, prima della sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. .

La somma assicurata deve essere pari all'importo contrattuale.

Il massimale per l'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00 € ed un massimo di 5.000.000,00 €.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

1.1.14. Assicurazione del progettista del progetto esecutivo

Ai sensi del combinato disposto degli art. 111, c. 1, del d.Lgs.163/2006 e dell'art. 269 del D.P.R. 207/2010, l'affidatario è tenuto a presentare una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dalla stipula del contratto con l'affidatario, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del collaudo provvisorio.

La mancata presentazione della polizza in argomento non darà luogo al compenso spettante per l'attività di progettazione.

La garanzia assicurativa deve essere estesa ai danni causati dagli errori o dalle omissioni nella progettazione esecutiva.

La polizza assicurativa per la responsabilità nella progettazione esecutiva dovrà prevedere un massimale di Euro 500.000,00.

1.1.15. Garanzie di concorrenti riuniti

In caso di riunione di concorrenti di cui all'art. 37 D. Lgs n. 163/2006, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale e con responsabilità pro quota nel caso di raggruppamento di tipo verticale.

1.1.16. Programma esecutivo dei lavori

Entro 15 giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Impresa predispone e consegna alla direzione lavori, ai sensi dell'articolo 43 comma 10 del D.P.R. n. 207/2010, un programma esecutivo dettagliato, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Tale documento deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro 10 giorni dal ricevimento.

Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei previsti termini di ultimazione dei lavori.

1.1.17. Consegna dei lavori

La consegna dei lavori è effettuata entro 45 giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo e secondo le prescrizioni dell'art. 153 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010.

In caso di urgenza la consegna può essere effettuata immediatamente dopo l'approvazione del progetto esecutivo.

Della consegna viene redatto apposito verbale in contraddittorio con l'appaltatore, ai sensi dell'art. 154 del D.P.R. 207/2010. Dalla data della consegna decorreranno i termini contrattuali di esecuzione dei lavori

L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori per parti in più riprese: in questo caso verranno redatti successivi verbali di consegna parziale e la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge, sarà quella dell'ultimo verbale.

Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 153 del D. P.R. 207/2010.

Nel caso in cui la consegna, una volta iniziata, venga sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni.

Se all'atto della consegna si riscontrano differenze tra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, come stabilito dall'articolo 155 del D.P.R. n. 207/2010.

1.1.18. Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Penale per ritardo

Il tempo per dare ultimata la progettazione esecutiva è fissato in 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'ordine di servizio del RUP a seguito dell'approvazione del progetto definitivo.

Il tempo per dare i lavori ultimati è fissato in 365 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori, comprensivi di periodi di condizioni climatiche avverse ordinariamente prevedibili.

La penale pecuniaria rimane stabilita nella misura del 1 per mille dei rispettivi importi contrattuali di ognuna delle fasi per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore al 10% degli importi medesimi.

1.1.19. Proroghe

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 1.1.18 , può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 1.1.18 .

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 1.1.18 , comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

La richiesta è presentata al Direttore dei Lavori, il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P..

Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

1.1.20. Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore.

E' ammessa la sospensione dei lavori nei casi previsti dall'art. 158 comma 1 e art. 159 commi 1 e 2 del D.P.R. 207/2010. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132 D. Lgs n. 163/2006 comma 1 lettere a) b) c) e d).

Il verbale di sospensione deve contenere:

- l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
- l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P., entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione Appaltante.

Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, ovvero apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 190 D.P.R. n. 207/10.

In ogni caso la sospensione opera dalla redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P..

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali.

1.1.21. Sospensioni ordinate dal R.U.P.

Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del D.P.R. 207/2010; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare di sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'art. 1.1.18 o comunque superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la

Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

1.1.22. Inderogabilità dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato o dal capitolato generale d'appalto;
- le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitrici, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono essere invocate nemmeno per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 1.1.19 o di sospensione dei lavori di cui all'articolo 1.1.20 .

Nessun onere all'impresa sarà dovuto qualora in fase di esecuzione ci siano dei rallentamenti dovuti alle autorizzazioni ed esecuzioni per lo spostamento dei sottoservizi e per l'ottenimento delle autorizzazioni delle opere su suolo pubblico/strade

1.1.23. Certificato di ultimazione dei lavori

Ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. 207/2010, in esito a formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

1.1.24. Pagamenti in acconto

L'Appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera:

- prima rata d'acconto, entro trenta giorni dalla consegna lavori, di importo pari all'importo offerto in sede di gara per le progettazioni definitiva ed esecutiva;
- rate successive, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga l'importo di € 200.000,00 (diconsi Euro duecentomila/00).

L'ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontare al netto delle ritenute, viene rilasciata dopo la compilazione del certificato di ultimazione dei lavori.

L'Ente appaltante si riserva il diritto, ove non abbia provveduto diversamente, ad effettuare eventuali detrazioni per risarcimento danni o per altri motivi attinenti inadempienze contrattuali, oltre all'esperimento di ogni altra azione in caso di insufficienza delle predette somme.

Sul certificato di acconto sarà effettuata, secondo le norme vigenti, la trattenuta di garanzia dello 0,50% per assicurazione operai.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello Stato di Avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

Ai fini del pagamento degli Stati d'Avanzamento, così come per la verifica delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara d'appalto, per l'aggiudicazione, per la stipula del contratto e per il certificato di collaudo, la Stazione Appaltante provvederà all'acquisizione del D.U.R.C. ai sensi del D. Lgs n. 276/2003 e della relativa Circolare di attuazione 12.07.2005 Ministero Welfare.

In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento trova applicazione l'art. 133 D. Lgs n. 163/2006.

L'Ufficio di Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si presentasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri eventualmente sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

E' prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile. Negli altri casi la Provincia eroga all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di **garanzia fideiussoria** bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. La garanzia è ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in

occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento. L'anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. La stessa, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate.

Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

1.1.25. Conto finale

Il conto finale è compilato entro novanta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori ed è accompagnato da una relazione e dalla documentazione prevista dall'art. 200 del D.P.R. 207/2010.

1.1.26. Collaudo

Le operazioni di collaudo vengono concluse non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvo quanto disposto dall'art. 227 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010.

Il certificato di collaudo dovrà essere trasmesso all'appaltatore il quale dovrà firmarlo per accettazione entro venti giorni dalla data di ricevimento con eventuali domande relative alle operazioni di collaudo.

L'organo di collaudo, dopo avere informato il responsabile del procedimento, formulerà le proprie osservazioni alle domande dell'appaltatore.

Il certificato di collaudo dovrà comprendere una relazione predisposta dall'organo di collaudo in cui dovranno essere dichiarate le motivazioni relative alla collaudabilità delle opere, alle eventuali condizioni per poterle collaudare e ai provvedimenti da prendere qualora non siano collaudabili.

Qualora l'appaltatore non dovesse ottemperare agli obblighi previsti, il collaudatore disporrà l'esecuzione d'ufficio delle operazioni richieste e le spese sostenute saranno dedotte dal credito residuo dell'appaltatore.

Il certificato di collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, ai sensi dell'articolo 229, comma 3 D.P.R. 207/2010.

Entro novanta giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, la stazione appaltante, previa garanzia fideiussoria, procede al pagamento della rata di saldo.

Ai sensi dell'art. 124 comma 3 D.P.R. 207/2010, la garanzia fideiussoria di cui al comma precedente deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo e alle seguenti condizioni:

- a)importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'Iva all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
- b)la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del Certificato di Collaudo;
- c)la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4 allegata al D.M. 12/03/2004 N. 123.

1.1.27. Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto, salvo quanto previsto dall'art. 116 D. Lgs n. 163/2006.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 117 comma 1 D. Lgs n. 163/2006 e della legge 21.02.1991 n. 52 a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o intermediario finanziario disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio delle attività di acquisto dei crediti d'impresa e che le cessioni dei crediti siano stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autentica da notificarsi all'Amministrazione debitrice.

La cessione di credito è efficace e opponibile alla Stazione Appaltante qualora queste non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 15 giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso la Stazione Appaltante cui è stata notificata la cessione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo ai lavori di cui al presente contratto d'appalto con questo stipulato.

1.1.28. Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 133, comma 2 D. Lgs n. 163/2006, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Ai sensi dell'articolo 133 comma 4 D. Lgs n. 163/2006, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto di cui al comma 6 dell'art. 133 D. Lgs n. 163/2006, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

- somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'1% dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
- eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
- somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;
- somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

a) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

b) la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei Lavori;

c) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 giorni, a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo a cura del responsabile

del procedimento in ogni altro caso.

Per quanto non espressamente specificato si rimanda a quanto previsto dall'art. 133 D. Lgs n. 163/2006.

Per le modalità operative di istanza di compensazione e di eventuale accoglimento da parte della stazione appaltante si fa riferimento all'art. 171 del Regolamento.

1.1.29. Presa in consegna anticipata.

Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo, procede alla presa in consegna anticipata, alle condizioni previste dall'articolo 230 D.P.R. n. 207/2010.

1.1.30. Manutenzione delle opere

Fino all'approvazione del certificato di collaudo l'appaltatore è obbligato alla custodia alla manutenzione dell'opera, ad esclusione del caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice prenda l'opera in consegna anticipata; in questo caso l'obbligo di custodia ricade in capo a quest'ultima.

Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione e il collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite all'art. 1669 del codice civile, l'Impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, e deve provvedere a sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

1.1.31. Proprietà dei materiali di escavazione e demolizione

I materiali provenienti da escavazioni e demolizioni sono di proprietà dell'Amministrazione.

L'Appaltatore, ai sensi del comma 2 dell'art. 36 del Capitolato generale, deve trasportare e regolarmente conferire i materiali di cui sopra alle pubbliche discariche autorizzate, secondo i prezzi di cui in elenco;

Nel caso di materiali da riutilizzarsi all'interno del cantiere ovvero nel caso di materiali che debbano essere presi in consegna dall'Amministrazione Appaltante, su istruzioni della D.L, l'Appaltatore predisporrà l'area necessaria e provvederà all'accantonamento dei materiali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi delle demolizioni.

L'area di cui sopra dovrà essere, se necessario, preventivamente autorizzata dagli Enti competenti.

1.1.32. Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore - Responsabilità dell'Appaltatore

Oltre gli oneri di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 13, 14 del Capitolato generale e agli altri indicati nel presente Capitolato speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti, aventi carattere puramente indicativo e non esaustivo:

1.I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso, l'approntamento delle opere provvisorie necessarie all'esecuzione dei lavori ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaamento e la sistemazione delle strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.

2.La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione appaltante che saranno consegnate all'Appaltatore.

3. La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei lavori, di locali, ad uso Ufficio del personale di Direzione ed assistenza, allacciati alle utenze (luce, acqua, telefono,...), dotati di servizi igienici, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione, compresa la relativa manutenzione.
4. La messa a disposizione di un PC e di una stampante per la redazione dei verbali in cantiere.
5. L'approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.
6. L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
7. L'esecuzione di prove di qualificazione e di accettazione sulle risulterà da smaltire a discarica od a impianto di trattamento e riciclaggio, ai sensi del D.M. 161/2012 e relativo piano di caratterizzazione ed utilizzo.
8. La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei lavori su qualsiasi struttura portante, di rilevante importanza statica.
9. Il mantenimento, fino al certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati limitrofi alle opere da eseguire.
10. La riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Amministrazione appaltante che la Direzione dei lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza.
11. L'Appaltatore è responsabile dell'esecuzione dei lavori senza che possa invocare a sollievo delle sue responsabilità l'intervenuta approvazione dei progetti ovvero la vigilanza effettuata sui lavori da parte dell'Ente appaltante.
12. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.
13. La corresponsione di paghe operaie e conseguenti indennità di contingenza e assegni famigliari e indennità di lavoro straordinario o festivo non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nel tempo in cui si svolgono i lavori, ancorché l'Impresa non appartenga all'Associazione Provinciale Industriali e possa quindi non essere tenuta giuridicamente ad osservarli.
14. La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una sanzione pari al 10% della penalità prevista all'art. 1.15 del presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato generale per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.
15. La responsabilità verso l'Amministrazione dell'osservanza delle norme di cui al comma 11 da parte degli eventuali subappaltatori e nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo di lavoro non disciplini l'ipotesi del subappalto.
16. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla suddetta responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. Non sono in ogni caso considerati

subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre Imprese:

a) per fornitura di materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.

17. Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione.

18. L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all'Amministrazione appaltante.

19. Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale.

20. La pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di transito del cantiere e dei locali destinati alle maestranze ed alla Direzione Lavori, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.

21. Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.

22. Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.

23. L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità e le migliori condizioni di igiene e di lavoro degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nella vigente legislazione di sicurezza e di igiene del lavoro e di tutte le norme in vigore in materia d'infortunistica.

24. L'osservanza e l'applicazione, nei casi di applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche, dei Piani di sicurezza e di coordinamento elaborati dal Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera e le prescrizioni del Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l'esecuzione dell'opera. Il rispetto dei contenuti e dei doveri previsti del suddetto decreto, con particolare riferimento agli articoli 8 e 9, e, per gli appalti, dell'art. 131 D. Lgs. n. 163/2006. I piani di sicurezza e di coordinamento, i Piani operativi di sicurezza e gli altri strumenti di pianificazione antinfortunistica previsti dai citati dispositivi di legge formano parte integrante del contratto di appalto.

25.Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle indicative dei lavori.

26.Assicurare il rispetto della disciplina inerente il subappalto così come prescritta dall'art. 118 D. Lgs n. 163/2006.

27.La conservazione e consegna all'Amministrazione appaltante degli oggetti di valore intrinseco, archeologico e storico, che eventualmente si rinvenissero durante la esecuzione dei lavori, che spetteranno di diritto allo Stato.

28.Il divieto, salvo esplicita autorizzazione scritta della Direzione dei lavori, di pubblicare o autorizzare a pubblicare notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dell'appalto.

29.Il pagamento delle spese di contratto, le tasse di registro e di bollo, le spese per le copie esecutive del contratto e per le copie dei progetti o dei capitolati da presentare agli organi competenti; le spese per il bollo dei registri di contabilità e di qualsiasi altro elaborato richiesto (verbali, atti di sottomissione, certificati, etc.). Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso a corpo. Detto eventuale compenso a corpo è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale. Non spetterà quindi altro compenso all'Impresa qualora il prezzo di appalto subisca aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti dal Capitolato generale ed anche quando l'Amministrazione, nei limiti concessi dall'art. 12 del Capitolato generale, ordinasse modifiche le quali rendessero indispensabile una proroga del termine contrattuale.

30.Le spese di stipulazione, comprese quelle di bollo, di registro, di scritturazione del contratto e delle copie occorrenti sono a carico dell'appaltatore. L'IVA sarà corrisposta nella misura dovuta ai sensi di Legge.

1.1.33. Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in economia - Invariabilità dei prezzi

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del ribasso d'asta offerto, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, compensano:

- a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili; però l'Amministrazione si riserva la facoltà di rivedere e modificare i prezzi di appalto alle condizioni e nei limiti di cui alle disposizioni legislative vigenti all'atto dell'aggiudicazione.

1.1.34. Variazioni alle opere progettate

L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, rientranti nella normativa vigente, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato generale e nel presente Capitolato speciale.

1.1.35. Varianti per errori od omissioni progettuali

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

1.1.36. Nuovi prezzi

Qualora, per lavorazioni che si rendessero necessarie in corso d'opera, sia richiesta la formulazione di nuovi prezzi non contemplati dall'Elenco prezzi allegato, si procederà ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. n. 207/2010.

1.1.37. Lavori in economia

Le prestazioni in economia diretta e i noleggi sono assolutamente eccezionali, e potranno verificarsi solo per lavori del tutto secondari; in ogni caso non verranno riconosciute e compensate se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione scritta preventiva della Direzione dei lavori.

1.1.38. Direzione lavori – ordini di servizio

La Direzione lavori si riserva la facoltà di stabilire mediante l'emissione di ordini di servizio, i tempi di esecuzione di singole opere qualora, a suo insindacabile giudizio, se ne presenti l'opportunità.

Nell'ordine di servizio saranno indicati i termini d'inizio e ultimazione delle lavorazioni ordinate.

L'impresa dovrà seguire con scrupolo e diligenza tutte le indicazioni contenute nel Capitolato, nonché uniformarsi a tutte le istruzioni verbali e scritte che la Direzione lavori formulerà nel corso dell'esecuzione delle opere.

L'impresa resta quindi obbligata ad eseguire a sue spese tutti i lavori che la Direzione lavori ordinerà a proprio insindacabile giudizio per le correzioni eventualmente necessarie, di opere eseguite non in conformità degli ordini ricevuti o della corretta regola d'arte, qualunque ne sia

l'estensione, compresa anche la totale demolizione e ricostruzione delle opere.

1.1.39. Eccezioni dell'appaltatore

Nel caso che l'appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve con le modalità previste dal D. Lgs n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010.

1.1.40. Occupazione di aree pubbliche di proprietà provinciale

Nei soli lavori, forniture e ponteggi che si eseguiranno sul suolo pubblico di proprietà provinciale sarà permessa l'occupazione gratuita di questo nell'adiacenza dei lavori che l'appaltatore andrà eseguendo, nella misura indispensabile, a giudizio dell'Amministrazione e col massimo riguardo alla sicurezza ed alla continuità della circolazione sulla strada ed al libero deflusso delle acque.

1.1.41. Rappresentanza dell'impresa

Qualora l'Appaltatore non possa risiedere in località posta nella zona nella quale ricadono i lavori affidati con il presente contratto, dovrà tuttavia tenervi in permanenza un rappresentante il cui nome e la cui residenza dovranno essere notificati alla Direzione dei Lavori.

Tale rappresentante dovrà avere le capacità e l'incarico di ricevere ordini dalla Direzione dei Lavori e di dare immediata esecuzione agli ordini stessi.

1.1.42. Danni di forza maggiore

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

L'appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione. Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell'appaltatore i danni subiti dalle opere provvisorie, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in generale, di quant'altro occorra all'esecuzione piena e perfetta dei lavori. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni da quello dell'avvenimento. L'appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti.

Il compenso per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto.

1.2. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

1.2.1. Norme di Sicurezza Generali

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di

prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

1.2.2. Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

1.2.3. Piano di Sicurezza e coordinamento

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D. Lgs n. 81/2008.

1.2.4. Modifiche e integrazioni al Piano di Sicurezza e coordinamento

Oltre a quanto previsto dall'art. 131 c. 2 lett. a) D. Lgs n. 163/2006, l'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguare i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

1.2.5. Piano Operativo di Sicurezza

Ai sensi dell'art. 131 comma 2 lett. c) D. Lgs n. 163/2006, l'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89 D.Lgs

81/2008, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, commi 1 del D.lgs n. 81/2008, è redatto secondo i contenuti minimi di cui all'allegato XV del medesimo decreto, e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il Piano Operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

1.3. RISOLUZIONE, CONTROVERSIE

1.3.1. Risoluzione del contratto per volontà dell'Ente appaltante

L'Ente appaltante si riserva la facoltà, secondo i termini e le condizioni previste dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 134 D. Lgs n. 163/2006, di recedere in qualunque momento dal contratto.

Il recesso darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

1.3.2. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 90 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 136 D. Lgs n. 163/2006 e dei provvedimenti di cui all'articolo 138 dello stesso.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo del presente capitolato è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

1.3.3. Risoluzione del contratto per reati accertati

Fermo quanto previsto da altre disposizione di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27.12.1956 n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro, il R.U.P. valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto.

Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

1.3.4. Accordo bonario

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura non inferiore al 10% di quest'ultimo, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario disciplinato dall'art. 240 D. Lgs n. 163/2006.

1.3.5. Definizione delle controversie

L'Amministrazione appaltante e l'impresa appaltatrice, per eventuali controversie, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 D. Lgs n. 163/2006, la competenza spetta, ai sensi dell'articolo 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

E' esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie inerenti e conseguenti l'appalto oggetto del presente Capitolato Speciale.

2 CAPO II: NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Le quantità dei lavori e delle provviste per le opere a misura saranno determinate con metodi geometrici, matematici o a peso, in relazione a quanto previsto nell'Elenco prezzi.

I lavori e le forniture di materiale in genere saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto o da successive varianti in corso d'opera.

Le maggiori quantità o misure che si dovessero riscontrare nel corso della contabilizzazione verranno riconosciute valide soltanto se autorizzate per iscritto dalla D.L..

Le misure saranno prese in contraddittorio a mano a mano che si procede nell'esecuzione dei lavori e delle forniture.

L'Impresa è tenuta ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte secondo i dettami ultimi della tecnica e a fornire materiali rispondenti a standard o norme di unificazione ove esistenti.

Tutte le opere e tutte le forniture che, a giudizio della D.L., non siano state eseguite a perfetta regola d'arte, oppure non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente eseguite a spese dell'Impresa che dovrà inoltre rispondere dei danni provocati dal ritardo nella consegna dei lavori e della non corretta esecuzione degli stessi.

Tutti i prezzi dell'elenco prezzi sono comprensivi delle spese generali e utili dell'impresa.

Salvo diversa specificazione nelle singole voci di capitolato, i prezzi si intendono sempre comprensivi di degli oneri e delle prestazioni seguenti:

- per la mano d'opera qualsiasi spesa per il trasporto e l'alloggiamento dei propri dipendenti, l'eventuale illuminazione dei posti di lavoro, la fornitura di utensili e attrezzi e quanto altro occorra;
- per i noleggi ogni spesa per l'acquisto di lubrificanti, energia elettrica, pezzi di ricambio ecc., oltre all'assistenza dei meccanici ed alle prestazioni dei conducenti, in modo da dare macchinari e mezzi d'opera pronti per l'uso a piè di lavoro;
- per i materiali ogni spesa per forniture, trasporto, noli, perdite, sprechi, ed ogni altro onere necessario per averli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
- per i lavori a misura ogni spesa riguardante i mezzi d'opera, le assicurazioni, le spese generali, gli imprevisti, i pedaggi, le spese provvisoriale e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola

d'arte rispettando in ogni caso quanto specificato nel presente Capitolato.

3 CAPO III: NORME E SPECIFICHE TECNICHE

3.1. NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Tutto il materiale edile, impiantistico e di arredo, il materiale agrario e il materiale vegetale (es. alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.) occorrente per la realizzazione delle opere previste dal progetto, deve essere delle migliori qualità, senza difetti e in ogni caso con qualità e pregi uguali o superiori a quanto è prescritto dal presente Capitolato, dal progetto e dalla normativa vigente. S'intende che la provenienza sarà liberamente scelta dall'Impresa purché, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, i materiali siano riconosciuti accettabili. L'Impresa è obbligata a notificare, in tempo utile, alla Direzione Lavori la provenienza dei materiali per il regolare prelevamento dei relativi campioni.

L'Impresa dovrà sostituire a sua cura e spese, con altre rispondenti ai requisiti concordati, le eventuali partite non ritenute conformi dalla Direzione Lavori.

L'approvazione dei materiali consegnati sul posto non sarà tuttavia considerata come accettazione definitiva: la Direzione Lavori si riserva infatti la facoltà di rifiutare, in qualsiasi momento, quei materiali e quelle provviste che si siano, per qualsiasi causa, alterati dopo l'introduzione sul cantiere, nonché il diritto di farli analizzare a cura e spese dell'Impresa, per accertare la loro corrispondenza con i requisiti specificati nel presente Capitolato e dalle norme vigenti. In ogni caso l'Impresa, pur avendo ottenuto l'approvazione dei materiali dalla Direzione Lavori, resta totalmente responsabile della buona riuscita delle opere.

L'Impresa fornirà tutto il materiale (edile, impiantistico, agrario e vegetale) indicato negli elenchi e riportato nei disegni allegati al progetto, nelle quantità necessarie alla realizzazione della sistemazione.

3.1.1. Generalità

L'Impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato e di quanto altro prescritto nei documenti di progetto.

Nell'esecuzione dei lavori l'Impresa è altresì obbligata ad osservare ed a far osservare dal proprio personale tutte le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti all'epoca dell'appalto, nonché quelle specificatamente indicate nei piani di sicurezza di cui all'art. 131 D. Lgs n. 163/2006.

L'Impresa è diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dalla inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti commi.

All'atto della consegna dei lavori l'Appaltatore procederà in contraddittorio con l'Ufficio di Direzione Lavori al tracciamento con metodi topografici di sezioni trasversali e/o profili longitudinali, dei limiti degli scavi e dei rilevati e di tutte le opere d'arte previste in base ai disegni di progetto ed ai capisaldi e riferimenti che verranno indicati dall'Ufficio di Direzione Lavori.

3.1.2. Ordine da tenersi nell'avanzamento lavori

L'Impresa ha la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli

perfettamente compiuti nel termine stabilito dal programma esecutivo dei lavori e nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio dell'Ufficio di Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

Tuttavia, l'Amministrazione ha diritto di prescrivere l'esecuzione ed il compimento di determinati lavori entro un ragionevole termine, anche in difformità rispetto alle indicazioni del citato programma, specialmente in relazione ad esigenze di ordine od interesse pubblico, senza che l'Impresa possa rifiutarvisi ed avanzare pretese di particolari compensi.

L'Impresa dovrà provvedere, durante l'esecuzione dei lavori, a mantenere pulite le aree di lavoro, di manovra, di passaggio, o di deposito temporaneo; è altresì obbligata, al termine dei lavori, a riportarle nelle condizioni che le caratterizzavano prima dell'inizio dei lavori. Tali oneri sono inglobati nei prezzi di elenco.

3.1.3. Lavori eseguiti ad iniziativa dell'Impresa

L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei Lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

3.1.4. Preparazione dell'area di cantiere e dei lavori

Prima che abbia luogo la consegna dei lavori, L'Impresa dovrà provvedere a sgombrare la zona, dove essi dovranno svolgersi, dalla vegetazione boschiva ed arbustiva eventualmente esistente e procedere alla demolizione parziale o totale di quelle costruzioni e manufatti che verranno indicati dall'Ufficio di Direzione Lavori. Sono compresi nei prezzi di elenco gli oneri per la formazione del cantiere e per l'esecuzione di tutte le opere a tal fine occorrenti, compresi gli interventi necessari per l'accesso al cantiere, per la sua recinzione e protezione e quelli necessari per mantenere la continuità delle comunicazioni, degli scolli, delle canalizzazioni e delle linee telefoniche, elettriche e del gas esistenti.

Restano a carico dell'Impresa gli oneri per il reperimento e per le indennità relativi alle aree di stoccaggio e deposito temporaneo e/o definitivo delle attrezzature di cantiere, dei materiali e delle apparecchiature di fornitura e dei materiali di risulta.

3.1.5. Accettazione e prove dei materiali

L'Appaltatore, per poter essere autorizzato ad impiegare i vari tipi di materiali (misti lapidei, conglomerati bituminosi, conglomerati cementizi, terre, cementi, calci idrauliche, acciai, ecc.) prescritti dalle presenti Norme Tecniche, dovrà esibire, prima dell'impiego, al Direttore dei lavori, per ogni categoria di lavoro, i relativi "Certificati di qualità" rilasciati da un laboratorio ufficiale.

Tali certificati dovranno contenere tutti i dati relativi alla provenienza ed all'individuazione dei

3.1.6. Pulizia del cantiere

Al termine dei lavori l'Impresa dovrà eseguire oltre ad un'accurata pulizia finale delle opere interessate dagli interventi e del terreno sottostante, anche al riordino e pulizia delle aree interessate dall'impianto cantiere e dello stoccaggio materiali. La pulizia delle opere ed il ripristino delle aree di cantiere e stoccaggio, eseguiti a cura e spese dell'Impresa, comporterà il riassetto sia delle zone che delle opere preesistenti, nonché il trasporto a pubblica discarica autorizzata dei materiali di risulta.

3.1.7. Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli e lavori non previsti

Tutti gli altri lavori diversi, previsti nei prezzi di elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti articoli, che si rendessero necessari saranno parimenti eseguiti a perfetta regola d'arte con la fornitura dei materiali migliori in commercio e osservando tutte le cautele che verranno prescritte.

Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, o si procederà al concordamento dei nuovi prezzi, seguendo le norme degli articoli 161 e 163 del DPR n. 207/10, ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste fornite dall'Appaltatore o da terzi.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Il Responsabile del Procedimento